

**CONSORZIO AUSI**

**Consorzio per la promozione delle Attività Universitarie del Sulcis-Iglesiente**

**Palazzo Bellavista Monteponi – 09016 IGLESIAS**

## **CAPITOLATO D'APPALTO**

**AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SU SARDEGNACAT  
PER LA FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER**

### **Oggetto della fornitura**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. nr. 50/2016, della fornitura di un Personal Computer, da effettuarsi secondo le condizioni previste nel presente Capitolato:

### **Caratteristiche della prestazione**

L'offerta dovrà prevedere la fornitura di nr. 1 Personal Computer avente le seguenti caratteristiche:

- processore: CPU Intel i9-10900
- alimentatore: 750 W gold modulare
- HDD: 6 TB 256mb cache black
- webcam: integrata
- RAM: 32 GB Tridentz rgb
- masterizzatore DVD
- WIN 10 Pro (installazione compresa)
- Licenza Office Home and Business 2019 (installazione compresa)
- kit tastiera + mouse USB
- monitor: 27" full HD, 1920x1080, 60 Hz

### **Esecuzione e consegna della fornitura**

La fornitura dovrà essere effettuata entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto. Le apparecchiature dovranno essere consegnate a cura e spese del fornitore presso il Palazzo Bellavista, sede del Consorzio AUSI, a Monteponi – Iglesias.

L'attività di consegna si intende comprensiva di ogni onere relativo all'imballaggio, al trasporto, al facchinaggio e a qualunque altra attività ad esse strumentale.

### **Modalità di affidamento – Importo a base d'asta**

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, inferiore a quello posto a base d'asta, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta sul portale di SardegnaCAT.

L'importo a base d'asta è pari ad **Euro 2.050,00 (duemila/00) oltre IVA 22%**.

Il Consorzio AUSI si riserva la facoltà di procedere all'affidamento della fornitura anche in presenza di una sola offerta, sempre che la stessa sia ritenuta valida e conforme alle esigenze, e di non procedere all'affidamento per ragioni sopravvenute di pubblico interesse.

### **Modalità di pagamento**

La Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo, fisso e invariabile in un'unica soluzione, previo accertamento della regolarità della fornitura e della regolarità contributiva, mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente indicato dall'appaltatore, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura elettronica emessa dall'affidatario.

### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'affidatario, assumendo tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010, è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla fornitura in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Tale dichiarazione sarà rilasciata dal Legale Rappresentante, che ha l'obbligo di comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: **Z0A2EDC538**.

### **Disciplina antimafia**

Ai sensi dell'art. 84, comma 2 e art. 67 comma 1 del D. Lgs. 159/2011, gli accertamenti in materia di disciplina antimafia non sono dovuti in quanto l'appalto in oggetto è di valore inferiore ad Euro 150.000,00.

### **Garanzia provvisoria**

La Stazione Appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. nr. 50/2016, come previsto dall'art. 1, comma 4 del D.L. nr. 76/2020 (D.L. "Semplificazioni").

### **Garanzia definitiva**

Come previsto all'art. 103, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante si riserva di non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da parte di operatori economici di comprovata solidità. L'esonero della prestazione della garanzia è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

### **Garanzia del prodotto**

L'apparecchiatura fornita deve essere nuova di fabbrica, di ultima produzione ed esente da difetti dovuti a progettazione o difetti di produzione, oppure da vizi materiali.

La garanzia deve avere durata minima pari a 24 mesi a partire dalla data di verifica di conformità; in tale garanzia dovrà rientrare anche la manodopera occorrente per gli eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi. La garanzia si riferisce al perfetto funzionamento di tutto il materiale fornito dall'affidatario.

L'affidatario è tenuto alla garanzia per vizi prevista dagli artt. 1490 ss. del Codice Civile.

### **Obblighi e responsabilità dell'appaltatore**

L'Appaltatore deve garantire la completezza della fornitura secondo i termini previsti e le modalità riportate nel presente Capitolato.

L'appaltatore è diretto e unico responsabile di ogni conseguenza civile, amministrativa o penale, derivante dall'inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme vigenti e in particolare dei danni arrecati a persone o cose derivanti da imprudenza, imperizia o negligenza nell'esecuzione della fornitura.

L'appaltatore è responsabile verso la Stazione Appaltante e verso terzi di ogni e qualsiasi danno a persone e/o cose in dipendenza della fornitura appaltata.

Le informazioni acquisite nel corso del contratto saranno impiegate esclusivamente per finalità relative all'oggetto della fornitura.

Il Consorzio ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura della fornitura, nei termini previsti dal D.Lgs. 07.09.2005, n. 209 s.m.i., imputabili a negligenze, errori, omissioni.

L'appaltatore si impegna ad eseguire la prestazione in termini quantitativi e qualitativi idonei ad assicurare il risultato contrattuale indicato nel rispetto di tutte le leggi vigenti, regolamenti in materia di sicurezza e norme di legislazione ambientale, convenzioni europee o internazionali e ogni altro atto in materia ambientale.

L'appaltatore si impegna inoltre a provvedere:

- alla consegna di apparecchiatura munita dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'Unione Europea, e conforme alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica;
- alla consegna delle schede tecniche dell'apparecchiatura fornita;
- alla consegna dei manuali dell'apparecchiatura fornita, preferibilmente su supporto digitale, o in alternativa, cartaceo.

### **Verifiche di conformità della fornitura**

La fornitura sarà soggetta a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. nr. 50/2016.

### **Modifiche in corso di esecuzione del contratto**

Nessuna variazione o modifica del contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non preventivamente autorizzata per iscritto dal Responsabile del Procedimento. Le modifiche non preventivamente autorizzate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove si ritenga opportuno, sarà a carico dell'esecutore il ripristino della situazione preesistente.

### **Obblighi verso il personale dipendente**

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, del D. Lgs. n. 494 del 14 agosto 1996 e ss.mm.ii., l'appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti, ove presenti, il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti, nonché tutte le norme in materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 nr. 81.

### **Collocamento obbligatorio dei disabili**

L'appaltatore ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999 nr. 68 e di fare, in sede di presentazione dell'offerta e di stipula del contratto, una delle seguenti dichiarazioni (già contenute nell'istanza di ammissione):

- di essere in regola con le norme di cui alla legge sul diritto al lavoro dei disabili;
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, non avendo alle proprie dipendenze nessun lavoratore;
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra i 15 e i 35 e non avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal 18 gennaio 2000, data di entrata in vigore della legge 68/1999.

### **Divieti**

È fatto espresso divieto, fin d'ora, all'appaltatore di:

- sospendere l'esecuzione della fornitura se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con la Stazione Appaltante;
- cedere il contratto, a pena di nullità. È vietata la cessione anche parziale del contratto, senza il previo assenso della Stazione Appaltante. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di stati di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'appaltatore il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura e al risarcimento del danno.

### **Penali**

L'appaltatore sarà passibile di sanzioni pecuniarie da applicarsi da parte della Stazione appaltante in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali assunti; in ogni caso l'affidatario avrà l'obbligo di ovviare all'infrazione nel più breve tempo possibile.

Le sanzioni derivanti dalle inadempienze saranno stabilite dalla Stazione Appaltante in misura proporzionale all'entità dell'infrazione e comunque fino a un massimo stabilito pari al 10% dell'importo netto contrattuale in considerazione della gravità della medesima, del danno prodotto o potenziale, del comportamento doloso dell'Appaltatore, del grado di negligenza e dell'eventuale recidiva.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, possono causare l'applicazione di una penalità:

- l'abbandono della fornitura affidata, salvo comprovata causa di forza maggiore;
- mancato rispetto delle prestazioni richieste nel Capitolato;
- ritardo nell'esecuzione della fornitura;

L'applicazione della sanzione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, trasmessa con raccomandata A/R o via PEC, alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Le eventuali memorie giustificative o difensive dell'appaltatore saranno sottoposte all'esame del RUP per la successiva eventuale applicazione della penalità, da notificarsi con atto scritto inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio dell'appaltatore o a mezzo PEC. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto nel pagamento della fattura in scadenza.

Non si applicherà alcuna penalità nel caso in cui la fornitura non fosse effettuata per oggettive cause di forza maggiore.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, lett. c) del D.L. nr. 76/2020 il rispetto delle misure di contenimento COVID-19 previste dal D.L. nr. 6/2020 e dal D.L. nr. 19/2020 e dai relativi provvedimenti attuativi, ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento della fornitura costituisce causa di forza maggiore, secondo quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. nr. 50/2016. Nel caso in cui il rispetto delle misure di contenimento impedisca di terminare le prestazioni in atto nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai fini della proroga di detto termine.

L'applicazione della penalità o della trattenuta come sopra descritto non pregiudica il diritto di rivalsa della Stazione Appaltante nei confronti dell'appaltatore per eventuali danni patiti, né il

diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.

### **Risoluzione del contratto**

Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento dell'appaltatore e specificatamente:

- nel caso in cui le obbligazioni dell'appaltatore non siano adempiute esattamente, non siano eseguite secondo le modalità stabilite nel Capitolato e nel Contratto (art. 1456 C.C.);
- nel caso in cui l'appaltatore, entro un congruo termine assegnatogli dalla Stazione appaltante mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti (art. 1454 C.C.);
- nel caso in cui l'appaltatore ceda il contratto;
- nel caso in cui la fornitura non sia stata eseguita compiutamente entro il termine finale (art. 1457 C.C.);
- inosservanza delle norme di legge e mancata applicazione del CCNL;
- nel caso di perdita della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Nei suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando la Stazione Appaltante dichiara all'appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata A/R o equivalente comunicazione PEC, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa.

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore questi è obbligato all'immediata sospensione della fornitura e al risarcimento del danno.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili, attuazione misure di contenimento COVID-19) verificatisi dopo la data di stipula del contratto. In tali casi l'appaltatore non è suscettibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penali, né di risoluzione per inadempimento.

Per quanto non espressamente regolato nel presente Capitolato, relativamente alla disciplina della risoluzione e del recesso dal contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, nonché le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D.L. 50/2016.

### **Spese**

Le spese e tasse per la partecipazione alla presente procedura e tutte le conseguenti sono a carico dell'offerente.

## **Privacy**

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 13 del D. Lgs nr. 196/2003 e dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 sul trattamento dei dati personali, si forniscono le informazioni di seguito indicate:

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge per l'affidamento di appalti.

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo si precisa che:

- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla procedura, l'operatore economico concorrente è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima;
- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, l'operatore che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la decadenza dell'aggiudicazione.

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

- al personale dipendente del Consorzio, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
- ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
- a privati o enti pubblici economici qualora sia previsto da una norma di legge o regolamento.

Il trattamento dei dati avverrà con strumenti prevalentemente informatici e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:

- verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso dell'Ente;
- verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, ecc.).

Il Consorzio, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i dati personali.

## **Responsabile del procedimento**

La Responsabile del Procedimento è la Signora Stefania Ballarin.

## **Foro competente**

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, l'affidatario dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto oggetto della fornitura sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

**Norma di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Capitolato e del contratto, valgono le norme del codice civile e del D. Lgs. nr. 50 del 18 aprile 2016.

La Responsabile Amministrativa  
Stefania Ballarin